



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE N. 35 / 2026

DEL 06/02/2026

**OGGETTO: SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE SU SERVER DEDICATO FINO AL 30/06/2026 -
NETTIME IN CLOUD E NETTIME**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Visti altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 22 del 29/07/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Premesso che:

- i dipendenti comunali sono tenuti a presenziare sul posto di lavoro timbrando, personalmente, il cartellino che rileva la loro presenza;
- che il sistema di rilevazione presenze è elettronico, composto da un timbratore connesso con un server dedicato attraverso un software che integra anche le richieste di permessi e di ferie;

- che tale software è stato fornito dalla ditta Softer Group srl con sede in Milano – P.IVA 04439930969;

Considerato che tale software necessita periodicamente o straordinariamente di servizio di assistenza fornita da una ditta specializzata;

Considerato che:

- negli anni precedenti analoga attività è stata svolta dalla società Softer Group srl, con esiti positivi e senza nessun rilievo da parte dell'Ente;
- la suddetta società è dotata della necessaria esperienza e di idonea struttura organizzativa e tecnologica;

Ritenuto di affidare per il primo semestre del 2026 i servizi summenzionati alla medesima società per omogeneità nella gestione dei dati e, nello specifico:

Servizi di Assistenza Annuali per Sistema Rilevazione Presenze su nuovo Server Dedicato:

- Canone per Servizio Hosting e Manutenzione su Server Dedicato;
- Canone per Servizio Time-Out comprensivo di manutenzione per eventuale riparazione dei terminali rilevazione presenze;

Visto il preventivo della ditta SOFTER GROUP SRL Via Leonardo Da Vinci, 97 - Palazzo D2 1° Piano 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) – P.IVA 04439930969 registrato a protocollo dell'Ente al numeri 16690/2025 con la quale ha offerto il servizio summenzionato al costo di € 1.400,00 oltre IVA al 22%;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- il comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/2023 sancisce che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

Ritenuto di procedere all'affidamento in argomento in applicazione all'art.1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, con individuazione del servizio nell'ambito della procedura Mepa;

Valutata l'offerta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto ed ai parametri e condizioni stabiliti nella documentazione di gara;

Rilevato che, alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo sopra richiamato soddisfa le esigenze dell'Ente e, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato;

Preso atto che l'affidamento in questione, secondo quanto disposto dal citato art. 7, del D.Lgs. 36/2023, postula, quindi, il rispetto dei principi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento;

Evidenziato altresì che:

•ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

•ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto inoltre che la stessa prestazione di cui sopra, attiene a funzioni obbligatorie per l'Ente in continuità di somministrazione di servizi presso strutture accreditate e funzionali al buon esito del servizio specializzato;

Verificata la disponibilità finanziaria per l'affidamento del servizio in argomento per complessivi € 1.400,00= oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 1.708,00 IVA compresa al capitolo 10301031160 del bilancio di previsione 2025/2027 esigibilità 2026;

Precisato che per l'esecuzione di detti interventi è stato acquisito il seguente codice CIG: BA4D525114;

Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione DURC con validità fino al 08.04.2026, numero protocollo INAIL_48660830;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'aggiudicazione del servizio in essere direttamente all'operatore economico sopra citato;

D E T E R M I N A

1. Di approvare per le motivazioni e secondo quanto esposto in narrativa le operazioni di gara di cui alla richiesta di offerta, n. procedura 1448265, per l'affidamento per "servizio di assistenza per sistema rilevazione presenze su server dedicato", esperita mediante procedura telematica attraverso la piattaforma Mepa;

2. Di provvedere all'aggiudicazione del servizio anzidetto, secondo le modalità operative gestite dalla piattaforma, in capo a Softer Group Srl Via Leonardo Da Vinci, 97 - Palazzo D2 1° Piano 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) C.F/P. IVA: 04439930969, la disponibilità per il servizio di assistenza per sistema rilevazione presenze su server dedicato, per un importo complessivo di € 1.400,00= oltre a IVA, pari ad € 1.708,00 IVA compresa;

3. Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di cui al punto precedente al capitolo al capitolo 10301031160 del Bilancio di previsione 2025/2027 esigibilità 2026;

4. Di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il codice CIG: BA4D525114;

5. Di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;

6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

7. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all' art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

8. Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di fattura elettronica, a seguito di verifica della prestazione da parte del Responsabile del Servizio e relativo atto di liquidazione;

9. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.

10. Di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, presso la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MINARI MICHELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)